



ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN LIGURIA PER ACCEDERE AL BONUS BADANTI E BABY SITTER

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 599 DEL 13/06/2024

La Regione Liguria ha approvato la misura ***“QUINTA EDIZIONE BONUS BADANTI E QUARTA EDIZIONE BONUS BABY SITTER”*** con la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. ___/24 a valere sui finanziamenti PR FSE+ 2021-2027 PRIORITA' 1 OCCUPAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.3 *“Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti”* - per l'importo complessivo di **euro 7.000.000,00** di cui:

- a) **“BONUS PER L'ASSUNZIONE DI BADANTI” € 6.000.000,00**
- b) **“BONUS PER L'ASSUNZIONE DI BABY SITTER” € 1.000.000,00**

Sono oggetto del presente Avviso il settore d'intervento, gli indicatori e le tematiche secondarie seguenti:

Settore di intervento 143	Tematiche secondarie FSE+
Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	0.5 Non discriminazione 10 Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo
Indicatore di output	Indicatore di risultato
Numero complessivo dei partecipanti	Partecipanti disoccupati, occupati e inattivi con migliorata situazione del mercato del lavoro a sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna;

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d'atto del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027;
- deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2022, n. 612 (Applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021-2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-2020);
- Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024 Individuazione di Fi.L.S.E. SpA quale Organismo intermedio (OI) del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Reg (UE) 2021/1060 tra l'Autorità di Gestione e Fi.L.S.E. SpA in qualità di OI
- decreto del Dirigente 21 dicembre 2022, n. 8152 (Presa d'atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027” approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Liguria FSE + 2021-2027 del 16 dicembre 2022);
- decreto del Dirigente 26 giugno 2023, n. 4290 (Approvazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del PR Liguria FSE+ 2021-2027 (Si.ge.co.));
- le linee guida per la certificazione all'UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi “in house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;
- il decreto del dirigente 29 maggio 2024 n. 3586 “Aggiornamento e integrazione del Manuale dei controlli di 1° livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525”

SOTTOLINEATO CHE

Le finalità previste dalla misura di cui sopra sono:

1. consentire ai genitori – particolarmente alle madri – di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo attraverso l'alleggerimento degli oneri di cura di familiari non autosufficienti;
2. incrementare il numero di persone non autosufficienti che potrà ricevere assistenza indiretta, al fine di garantire agli stessi la necessaria assistenza personale per il mantenimento presso il proprio domicilio;

3. favorire la possibilità, per i genitori, con particolare riferimento alle madri, di permanere/reintrodursi nel circuito lavorativo offrendo le condizioni per proseguire o intraprendere un'attività lavorativa o percorsi di formazione professionale o istruzione, mediante alleggerimento delle spese per le famiglie connesse all'assunzione di baby-sitter;

RESO NOTO CHE

In connessione con le finalità sopra illustrate, tale misura intende finanziare l'erogazione di bonus finalizzati a:

1. abbattimento dei costi della badante per persone non autosufficienti non inserite in strutture residenziali;
2. abbattimento dei costi della babysitter per minori di anni 14 (o fino a 18 anni in caso di figli disabili) che necessitano di accudimento e assistenza durante le ore extra-scolastiche, ivi comprese le attività svolte presso centri estivi o altre strutture ove l'accesso del/della baby-sitter sia consentito dalla struttura medesima (rappresentando che la presente agevolazione non influisce nei rapporti tra famiglia e centro estivo e/o altra tipologia di servizio);

L'intervento rappresenta una misura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, propedeutica all'inserimento e reinserimento lavorativo con particolare riferimento alla popolazione femminile, nonché al superamento del divario di genere nella condizione lavorativa.

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, REGIONE LIGURIA:

1. INVITA ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO ALLA MISURA “QUINTA EDIZIONE BONUS BADANTI E QUARTA EDIZIONE BONUS BABY SITTER”

secondo le seguenti specificazioni e i seguenti requisiti alla data della domanda:

A. BONUS PER L'ASSUNZIONE – DIRETTA O TRAMITE IMPRESA SPECIALIZZATA - DI BADANTI:

***OBIETTIVO: SOSTEGNO DIRETTO ALLE PERSONE ADULTE E ANZIANE
DISABILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI, CHE PROVVEDONO ALLE PROPRIE
NECESSITÀ AVVALENDOSI DELL'ASSISTENZA DI UN/UNA BADANTE
ASSUNTO/A DAGLI STESSI, O DA UN PARENTE/AFFINE ENTRO IL TERZO
GRADO O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.***

La domanda può essere presentata da persone:

1. di età superiore ad anni 18;
2. non inserite in strutture residenziali;
3. con ISEE sociosanitario (vigente al momento della presentazione della domanda) della persona che necessita di badante non superiore a € 35.000,00;
4. con invalidità civile riconosciuta al 100% o riconoscimento L. 104/92 art. 3, c. 1 o c. 3 residenti in un comune della Liguria (da allegare alla domanda su bandi on line);
5. ultra-novantacinquenni, anche in assenza di riconoscimento di invalidità civile o di L. 104/92;
6. non beneficiarie delle misure regionali per la non autosufficienza di seguito indicate: Vita Indipendente, Gravissima disabilità, Dopo di Noi.

7. Tutti i requisiti di cui ai punti sopra elencati devono essere presenti al momento della domanda

B. BONUS PER L'ASSUNZIONE – DIRETTA O TRAMITE IMPRESA SPECIALIZZATA - DI BABY SITTER

OBIETTIVO: SOSTEGNO AI GENITORI DI BAMBINI E RAGAZZI FINO AI 14 ANNI O FINO A 18 ANNI IN CASO DI MINORI DISABILI:

possono presentare domanda **le madri e/o i padri di minori fino ad anni 14, o fino a 18 anni in caso di minori disabili, presenti nel nucleo familiare del genitore richiedente, con ISEE del nucleo familiare (vigente al momento della presentazione della domanda) non superiore a € 35.000,00 e residenti in un Comune della Liguria.**

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere presenti al momento della domanda.

- (a) Nel caso di **persone non autosufficienti conviventi**, queste potranno fare richiesta di un solo bonus per l'assunzione di badanti.
- (b) Nel caso di **famiglie con più di un minore a carico**, queste potranno fare richiesta di un solo bonus per l'assunzione di baby-sitter.
- (c) Resta inteso che non è possibile fare più di una domanda per lo stesso soggetto minore e/o non autosufficiente (individuato tramite Codice Fiscale)

2. SPECIFICA CHE:

A. LA PRESENTE MISURA CONSISTE IN UN CONTRIBUTO a copertura parziale della spesa sostenuta per l'assunzione di badanti e/o baby sitter. Il bonus è erogato al richiedente secondo le indicazioni riportate al Punto 6 del presente avviso.

B. LA REGIONE AFFIDA A F.I.L.S.E. S.P.A., CHE AGISCE PER CONTO DELLA STESSA, SIA LA FASE DI GESTIONE DELLE DOMANDE CHE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE.

C. I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO SI DEVONO IMPEGNARE A:

1. sottoscrivere, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di concessione del contributo e pena la decadenza dal medesimo in caso di inadempienza, un contratto di lavoro con il/la badante (contratto di lavoro domestico) e/o con il/la baby sitter (contratto di lavoro domestico) ai sensi delle disposizioni vigenti e rispettarne tutte le clausole oppure avvalersi di un'impresa specializzata, qualora tale contratto non sia già stato sottoscritto antecedentemente alla presentazione della domanda di bonus;
2. comunicare a INPS, nel caso di percepimento di bonus INPS per le medesime o analoghe finalità (per esempio HOME CARE PREMIUM, ecc..), la fruizione del bonus badanti e/o baby-sitter di cui al presente avviso;
3. comunicare a F.I.L.S.E. spa, secondo le modalità indicate al successivo punto 3, qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di accesso al bonus o negli atti successivi.

D. IL CONTRIBUTO VIENE RICONOSCIUTO PER UN AMMONTARE MASSIMO DI 12 MENSILITÀ (SALVO EVENTUALI INTERRUZIONI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO O RINUNCIA).

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, **redatta esclusivamente on line**, accedendo mediante SPID o CIE al sistema Bandi on line dal sito internet bandifilse.regione.liguria.it, **compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta**, da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata, **senza necessità di firma**, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, a **pena di inammissibilità**.

Per l'accesso potrà essere utilizzato SPID o CIE dell'interessato oppure di una persona terza; in questo ultimo caso dovrà essere compilata apposita delega, scaricabile da Bandi on Line, firmata dal delegante e allegata alla domanda nella sezione dedicata.

L'importo relativo all'ISEE dichiarato in domanda dovrà corrispondere all'importo indicato nel documento ISEE in corso di validità depositato presso la banca dati INPS. In caso di discrepanza, in occasione delle verifiche a campione obbligatorie per legge (D.P.R. 445/2000), si procederà alla rivalutazione della pratica: si fa presente che la produzione di autocertificazioni false o mendaci costituisce un reato perseguibile penalmente (art. 483 c.p.) oltre che con la decadenza dal beneficio e la restituzione di emolumenti eventualmente già ricevuti.

Si ribadisce che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la stessa non verrà considerata valida ai fini del presente avviso.

Si precisa che l'assistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando la mail infobandi@filse.it

Le domande potranno essere presentate dal lunedì al venerdì (esclusi sabato, domenica e altri giorni festivi) dalle ore 8.30 alle ore 17.30, a decorrere dalle 8.30 del 25/06/2024 sino alle 17.30 del 02/09/2024 e verranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra F.I.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno tramite Posta Elettronica Ordinaria all'indirizzo di F.I.L.S.E. S.p.A. dedicato:

infobandi@filse.it

4. GRADUATORIE

Le graduatorie, una per bonus badanti e una per bonus baby-sitter, vengono redatte da F.I.L.S.E. S.p.A. per le domande pervenute dal 25/06/2024 al 02/09/2024;

Filse in particolare indica l'ammontare del valore dei bonus di cui i beneficiari hanno diritto, dandone comunicazione agli stessi.

A. Sia nel caso di bonus badanti che di bonus baby-sitter, è **data priorità**:

- 1) in primo luogo, a coloro che non hanno usufruito dei bonus di cui all'avviso pubblico ai sensi della sopra richiamata d.g.r. 718/23;
- 2) in secondo luogo a coloro che al momento della presentazione della domanda collegata all'avviso pubblico di cui al presente atto hanno esaurito le risorse economiche percepite ai sensi della suddetta d.g.r. 718/23;
- 3) la priorità all'interno delle sopra menzionate casistiche 1) e 2) è comunque data a coloro che presentano ISEE socio-sanitario e/o ISEE familiare inferiore e, in caso di ulteriore parità, viene tenuto in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Si ribadisce che coloro che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora stipulato un contratto con badante e/o baby-sitter o con impresa specializzata, devono impegnarsi a stipularne uno entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di concessione del presente beneficio, pena la decadenza dal medesimo.

Nel caso di rinunce e/o revoche, si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento delle risorse e FILSE provvede via mail alle relative comunicazioni ai nuovi eventuali beneficiari.

5. VALORE DEL BONUS

- A. L'importo per il Bonus per l'assunzione di badanti è fissato in:
1. € 600,00 mensili per coloro che **non** percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza;
 2. € 250,00 mensili per coloro che percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza.
- B. L'importo per il Bonus per l'assunzione di baby-sitter è fissato in € 350,00 mensili.

6. EROGAZIONE DEL BONUS

La domanda di erogazione, redatta esclusivamente on line, **può essere presentata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e altri giorni festivi)** dai beneficiari per uno o per più trimestri solari cumulativamente sempre accedendo al sistema *Bandi on line mediante SPID o CIE dal sito internet bandifilse.regione.liguria.it*, presentando, per ciascun periodo per il quale si richiede l'erogazione:

- a. busta/e paga dell'assistente familiare (badante e/o baby-sitter) o fattura nel caso di ricorso a impresa specializzata;
- b. pagamento della/e busta/e paga di cui al punto a. o della fattura all'impresa specializzata con qualsiasi sistema tracciabile, esclusi, quindi, i contanti.
- c. pagamento del bollettino relativo ai contributi INPS e ricevuta (o contestualmente copia del bollettino pagato), esclusivamente nel caso di assunzione diretta.

In presenza di quanto sopra FI.L.SE. S.p.A. eroga il beneficio, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di accesso al fondo e intestato o cointestato al richiedente (no libretto postale).

Potranno essere rimborsate le spese per badanti e/o baby sitter sostenute a fare data dal 01/01/2024, quindi con effetto retroattivo, purché rendicontate con le modalità di cui alle sopra citate lettere a., b. e c., **fino e non oltre al termine perentorio 15 gennaio 2026**, pena l'impossibilità di riconoscere il beneficio, nell'ambito delle 12 mensilità massime e chiaramente se per le spese medesime i richiedenti non siano già stati beneficiari della precedente analoga

edizione della presente misura: **eventuali richieste di rimborso oltre tale termine non saranno accolte.**

Si precisa che nei casi in cui, non avendo esaurito l'ammontare complessivo di importo concesso da F.I.L.S.E. e pur avendo presentato richieste per 12 mensilità, sarà comunque consentito ai beneficiari di utilizzare completamente l'importo concesso, effettuando richieste per oltre 12 mensilità, al fine di esaurirlo. Il tutto fermo restando il massimale concesso originariamente nonché il termine di rendicontazione di cui sopra.

In caso di mancata presentazione della richiesta di erogazione nei predetti termini perentori, la domanda si intenderà implicitamente rinunciata con conseguente decadenza automatica dal diritto al contributo, senza ulteriori comunicazioni da parte di FILSE.

La documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio specificato durante la fase di compilazione).

7. PRINCIPI ORIZZONTALI

Le azioni ammesse a finanziamento a valere sul presente Avviso dovranno essere conformi ai principi stabiliti dall'articolo 9 "Principi orizzontali" del Regolamento (UE) 2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 "Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione" e 8 "Rispetto della Carta" del Reg (UE) 2021/1057.

Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, l'azione/le azioni oggetto del presente Avviso è/sono stata/e giudicata/e compatibile/i con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbia/abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della sua/loro natura.

8. CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a campione secondo percentuali stabilite da F.I.L.S.E. S.p.A. e nei casi di ragionevole dubbio.

È disposta la decadenza dal beneficio del bonus e il recupero di quanto eventualmente già erogato, gravato da interessi nei termini di legge, qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

9. PRIVACY

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., si rimanda all'allegata informativa sul trattamento dei dati personali

10. NORME FINALI E INFORMAZIONI

Il presente Avviso non vincola in alcun modo F.I.L.S.E. S.p.A. che per conto di Regione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'attribuzione dei bonus qualora non ricorrano i presupposti normativi o la disponibilità di risorse economiche, e si riserva altresì di revocarlo, parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

F.I.L.S.E. S.p.A.

Tel. 010/8403309

infobandi@filse.it

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a F.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito denominata Filse) per conto di Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito denominata “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione – con d.g.r. 287 del 26/04/2018 - ha nominato un **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)** ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it - tel: 010 54851.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto, Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.

La base giuridica del trattamento si identifica ai sensi dell'art 6 lett. b), c), e) del precitato Regolamento UE 679/2016 per tutti gli adempimenti connessi inerenti la procedura interessata, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima e saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici (nome, cognome) e fiscali (cod. fiscale, attestazione di ISEE ordinario) è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità: erogazione di bonus badanti e/o bonus baby-sitter ai nuclei familiari che presentano i requisiti di cui al punto 1, lettere A e B del presente avviso pubblico, nei limiti delle risorse a disposizione.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere a un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è **obbligatorio** ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso; pertanto **l'eventuale rifiuto** a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento UE 2016/679 e della legge regionale 7/10/2009, n. 40 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile (d.g.r. 479/2016); al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di destinatari:

- a. Fi.L.S.E. S.p.A. in quanto gestore della misura per conto di Regione Liguria e responsabile del trattamento dei dati personali;
- b. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova,

Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 mail: info@liguriadigitale.it posta certificata: protocollo@pec.liguriadigitale.it in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione e manutenzione del sistema informativo;

- c. altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Filse o dai su elencati incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo al fine di adempiere alla normativa vigente e agli obblighi contrattuali con gli interessati

5. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati **non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea**. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento e alle disposizioni di legge applicabili, stipulando - se necessario - accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, e ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: politichesociali@regione.liguria.it; rpd@regione.liguria.it; o a mezzo PEC a:

protocollo@pec.regione.liguria.it; sanita@cert.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

L'interessato può altresì proporre, in qualunque momento, un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)